

STUDIO DE POLI

VENEZIA

PROF. AVV. MATTEO DE POLI
ASSOCIATO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. DAMIANO TOMMASINI
DOTTORE DI RICERCA
IN DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

AVV. LUCA VEDOVATO

AVV. ILARIA DELLA VEDOVA

AVV. CRISTIAN LORENZIN

DOTT.SSA ROSSANA LEGGIERI

DOTT. NICOLA CECCHETTO

DOTT.SSA DIANA TEMPORIN

SAN POLO 2580, CA' ZEN

30125 VENEZIA (ITALY)

TEL. +39 041.2440086 - 2440090

VIALE MILANO 101

36100 VICENZA (ITALY)

TEL. +39 0444.545805

TELEFAX +39 041.2757521

E-MAIL: direzione@studiodepoli.it

WEB SITE: www.studiodepoli.it

DOTT.SSA RAFFAELLA LAURENTI DE POLI
DOTTORRE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Venezia, 9 gennaio 2015

Spett.le

Compagnia assicurativa

Sua Sede

Trasmissione a mezzo e-mail

Indennità di cessazione del rapporto dell'agente

Ho esaminato la previsione contrattuale dell'accordo che regola il rapporto di agenzia tra la Società ed i propri agenti, nonché la relativa proposta di modifica; come richiesto, ho valutato:

- se sia possibile eliminare il diritto dell'agente all'indennità in caso di cessazione del rapporto, eventualmente considerando la previsione di un trattamento provvigionale assai favorevole per l'agente;
- se sia possibile prevedere la cd. liberalizzazione del portafoglio, in alternativa alla liquidazione dell'indennità in questione, non come facoltà dell'agente - com'è nell'attuale contratto - ma come facoltà della preponente Società.

~ ~ ~

§. 1. Sulla possibilità di eliminare il diritto dell'agente all'indennità in caso di cessazione del rapporto, eventualmente compensandolo con un trattamento provvigionale di maggior favore.

La prima questione, come appena anticipato, è relativa alla possibilità di eliminare il diritto dell'agente all'indennità in caso di cessazione del rapporto, eventualmente prevedendo un trattamento provvigionale assai di favore da considerare comprensivo anche di tale indennità.

A riguardo, ricordo come l'art. 1751 c.c., modificato con d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della direttiva 86/653/CEE e con successivo d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, preveda la corresponsione di un'indennità in favore dell'agente in quelle ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia diverse dall'inadempimento dell'agente o da dimissioni rassegnate per circostanze attribuibili alla preponente o connesse a motivi di età, malattia o infortunio dell'agente, e sempre che ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo in questione. Si tratta di indennità il cui ammontare non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, in caso di minor durata del contratto, sulla base del minor periodo.

L'art. 1751 c.c. prevede al 6° co., che le disposizioni da esso previste siano inderogabili a svantaggio dell'agente: in forza di tale previsione si ritiene ammissibile una deroga pattizia della disciplina legale dell'indennità di cessazione del contratto, sia essa ad opera della contrattazione collettiva o di quella individuale, a condizione che tale deroga non comporti un trattamento peggiorativo rispetto a quello previsto dalla legge¹.

Ciò che non si ritiene ammissibile, invece, è l'esclusione dell'indennità ad opera delle parti²: esclusione che, all'evidenza, comporterebbe un trattamento peggiorativo in danno dell'agente.

Mi si chiede se sia possibile compensare l'eliminazione dell'indennità con la previsione del pagamento di provvigioni elevate, eventualmente esplicitando nel contratto che il trattamento provvigionale ivi previsto verrebbe ritenuto soddisfacente dall'agente e comprensivo anche dell'indennità di cessazione del rapporto.

A riguardo, devo evidenziare come in un caso analogo, nella vigenza della precedente disciplina, la Suprema Corte si sia espressa negativamente, considerando irrilevante la circostanza che il contratto mettesse in relazione l'esclusione dell'indennità di cessazione del rapporto con un trattamento provvigionale di maggior favore per l'agente³.

Non ritengo vi siano ragioni per dissentire da una tale conclusione anche nella vigente disciplina: osservo, peraltro, che i presupposti dell'indennità in questione non sono legati esclusivamente ai risultati, così come avviene per le provvigioni (la cui funzione è meramente corrispettiva), ma anche allo stabile incremento del portafoglio, nonché ad una valutazione di equità: ai sensi

¹ Cfr., tra le altre, CASS. 3 ottobre 2006, n. 21309; CASS. 20 dicembre 2002, n. 18203; CASS. 11 agosto 2000, n. 10659; CASS. 30 agosto 2000, n. 11402.

² Cfr., con riferimento alla disciplina previgente, CASS. 15 giugno 1994, n. 5795.

³ In questi termini CASS. 15 giugno 1994, n. 5795, cit.

dell'art. 1751 c.c., infatti, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità in questione a condizione che *“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”* e che *“il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”*.

In conclusione, la sostituzione di tale indennità con il pagamento di un importo rapportato ai soli affari conclusi – quale sarebbe il *surplus* provvigionale - non realizzerebbe la funzione compensativa dei vantaggi arrecati dall'agente all'impresa, propria invece dell'indennità in questione.

§. 2. Sulla possibilità della liberalizzazione del portafoglio, in alternativa alla liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto, quale facoltà del preponente.

L'ulteriore questione è relativa alla possibilità di prevedere contrattualmente la liberalizzazione del portafoglio in favore dell'agente, in alternativa alla liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto, come facoltà esercitabile dalla Società e non anche dall'agente, com'è previsto nei contratti attualmente in essere.

L'ipotesi avanzata muove dalla facoltà, invalsa nella prassi dei contratti di agenzia tra imprese ed agenti di assicurazione e riconosciuta dagli stessi accordi collettivi del settore⁴, che l'agente ha, allo scioglimento del rapporto, di optare, in sostituzione dell'indennità di cessazione, per la disponibilità del portafoglio dei clienti dell'impresa assegnati all'agenzia, con possibilità di trasferire ad altra impresa i contratti già gestiti dall'agenzia stessa.

In forza di tale accordo, quindi, l'impresa rinuncia ai diritti relativi alla titolarità del portafoglio, mentre l'agente rinuncia al trattamento economico connesso alla cessazione del rapporto.

Va ricordato che anche in relazione all'accordo di liberalizzazione si è posto il dubbio circa l'idoneità di un simile accordo a derogare validamente la disciplina legale dell'indennità di cessazione del rapporto. Se è vero, infatti, che il trasferimento dei contratti ad altra impresa tutela l'interesse dell'agente al mantenimento della clientela, è altrettanto vero che tale trasferimento è subordinato al consenso dei contraenti facenti parte del portafoglio: ciò significa che il vantaggio economico conseguente alla liberalizzazione del portafoglio non è certo per l'agente, atteso che il trasferimento dei contratti potrebbe non avere luogo in tutto o in parte, a differenza della perdita del trattamento che, diversamente, conseguirebbe alla cessazione del rapporto⁵.

Da qui il dubbio, avanzato anche in giurisprudenza⁶, che l'accordo di liberalizzazione, pur voluto ed accettato dall'agente, non sia una deroga **migliorativa** della disciplina legale, con il

⁴ In particolare, dall'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 23 dicembre 2003.

⁵ In questi termini, TRIB. SANREMO 25 ottobre 1999, n. 345, secondo cui l'accordo di liberalizzazione avrebbe comportato *“una indebita sostituzione del trattamento legale con quello aleatorio convenzionale, con conseguente nullità della relativa pattuizione”*.

⁶ Ancora TRIB. SANREMO 25 ottobre 1999, n. 345 cit. In dottrina, S. IZAR, *L'inadempimento dell'accordo di liberalizzazione nell'agenzia assicurativa*, in *Contr.*, 2004, p. 695, n. 10.

conseguente rischio di impugnazione dell'accordo da parte dell'agente persona fisica ai sensi dell'art. 2113 c.c.⁷.

Il dubbio appena evocato è stato, però, superato non solo dal riconoscimento di tale prassi da parte della contrattazione collettiva; ma anche da un pronunciamento della Suprema Corte, la quale, chiamata a decidere sulla liceità della convenzione di liberalizzazione, ha concluso dichiarando la legittimità di una modificazione pattizia dei criteri legali formulata sotto forma di accordo di liberalizzazione a vantaggio dell'agente⁸.

Ciò evidenziato, nel caso di specie si vuol prevedere la facoltà di liberalizzare il portafoglio in capo alla Società e non anche dall'agente, com'è invece previsto nei contratti attualmente in essere.

Ritengo che una simile possibilità **non sia ammissibile** in quanto, con ciò facendo, si attribuisce all'impresa la possibilità di disporre di un diritto proprio dell'agente, quale deve considerarsi l'indennità di cessazione del rapporto.

Inoltre, vi possono essere casi nei quali, cessato il rapporto con l'impresa, l'agente, a fronte della sua rinuncia, non ha alcuna aspettativa di trarre un vantaggio economico dalla liberalizzazione del portafoglio, come accade in tutte quelle ipotesi in cui egli non intenda proseguire l'attività presso un'altra impresa di assicurazione.

Osservo, peraltro, che proprio la citata pronuncia della Suprema Corte, nel riconoscere l'ammissibilità dell'accordo di liberalizzazione, ha valorizzato la circostanza che l'agente, non quindi l'impresa, avesse espressamente richiesto la stessa liberalizzazione e l'avesse riconosciuta come più vantaggiosa rispetto all'indennità stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva⁹.

⁷ Com'è noto, ai sensi dell'art. 2113 c.c. *“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impuguate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”*.

⁸ Il riferimento è a CASS. 16 agosto 2002, n. 18203. Nel senso della meritevolezza dell'accordo di liberalizzazione è TRIB. MILANO 10 novembre 2005.

⁹ CASS. 16 agosto 2002, n. 18203, ove si legge che *“Nel caso di specie, vi è di più. Infatti, fu lo stesso Terzani a richiedere, con l'accordo del 1993, la liberazione del portafoglio “ramo danni” dallo stesso acquisito in nome e per conto della società, dichiarandosi conseguentemente disposto a rinunciare alle indennità di fine rapporto maturate. Lo stesso Terzani riconobbe espressamente che “tale liberazione è, per lo stesso, trattamento più favorevole e sostituisce a tutti gli effetti le suddette indennità”. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non può esservi dubbio circa la legittimità della modificazione pattizia dei criteri legali - tra l'altro espressamente voluta dal Terzani e dallo stesso riconosciuta come più vantaggiosa dallo stesso agente, rispetto all'indennità stabilita dall'art. 1751 -. Efficacemente la ricorrente osserva - nel secondo motivo di ricorso - che, opinando diversamente, il Terzani finirebbe, in buona sostanza, per beneficiare, ingiustamente, sia della liberazione del portafoglio clienti, concordata in sede transattiva, ed attuata di fatto negli anni successivi alla transazione del 1993, che delle indennità di fine rapporto, stabilite dalla legge (cumulando tra di loro gli effetti di questi trattamenti - secondo un orientamento che, peraltro, anche di recente ha trovato un qualche riscontro nella giurisprudenza di merito - e senza poter compensare, neppure parzialmente, i vantaggi conseguiti dall'agente per effetto della liberazione del portafoglio, con gli importi dovuti dalla preponente per l'indennità di cessazione del contratto)”*.

Per tali ragioni, in definitiva, non ritengo ammissibile attribuire alla Società, anziché all'agente, la facoltà di liberalizzare il portafoglio come alternativa al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto.

~ ~ ~

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e, con l'occasione, Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. Avv. Matteo De Poli

Matteo De Poli